

DELIBERA N. 292/22/CONS

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA, DI RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE E DI CONTRASTO AI DISCORSI D'ODIO

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 29 luglio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi";

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (di seguito, *Direttiva*);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato" (di seguito, anche Testo unico);

VISTO l'articolo 21 (Non discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 e, in particolare, il comma 1, secondo il quale "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali";

VISTO l'art. 3 della Costituzione secondo cui "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona



umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

VISTA la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, e alla direttiva (UE) 2017/541 del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del *Testo Unico*, che stabilisce che "1. Sono principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, il contrasto alle strategie di disinformazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali";

CONSIDERATO che l'articolo 6, comma 2, del *Testo Unico* prevede che "*La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce: a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni".* Il medesimo articolo precisa, al comma 3, che l'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti per rendere effettiva l'osservanza nei programmi di informazione dei principi generali del sistema dei servizi di media di cui all'articolo 4 del *Testo Unico*;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del Testo Unico a norma del quale "L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici. L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale e trasparente nonché in conformità agli obiettivi della direttiva 2018/1808/UE, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilità, alla non discriminazione, al buon funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza";

VISTO l'articolo 30, comma 1, del Testo Unico che stabilisce che "1. I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione



italiana non devono contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi, in particolare: a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell'art. 604 -bis del codice penale; b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541";

CONSIDERATO che il comma 2 del richiamato articolo 30 del *Testo Unico* amplia gli strumenti a disposizione dell'autorità in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona e di contrasto ai discorsi d'odio demandando alla medesima la definizione, con un apposito regolamento, di idonei criteri vincolanti al fine di indirizzare la programmazione dei fornitori dei servizi di media audiovisivi in modo da prevenire la violazione dei divieti di cui al comma 1 *supra* richiamati;

CONSIDERATO che il successivo comma 3 del medesimo articolo 30 introduce uno specifico presidio sanzionatorio per i casi di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e di quelle stabilite nel regolamento adottato dall'autorità e che a norma dell'articolo 67 del *Testo Unico* l'Autorità eroga le sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 600.000 euro in caso di violazione delle "disposizioni in materia di tutela dei diritti fondamentali di cui all'articolo 30";

VISTA la delibera n. 157/19/CONS con la quale è stato approvato il "Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech";

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di adeguare i provvedimenti adottati dell'Autorità in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech alla luce delle nuove disposizioni recate dal Testo Unico;

CONSIDERATO che gli articoli 41 e 42 del *Testo Unico* hanno introdotto specifiche disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video con riguardo alla lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana, attribuendo all'Autorità nuove competenze in materia, tra cui la definizione delle modalità di esercizio delle nuove funzioni di regolazione, di vigilanza e sanzionatorie;

CONSIDERATO, in particolare, che l'articolo 41, comma 9, del *Testo Unico* demanda all'Autorità la definizione con proprio regolamento della procedura per l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 7 della medesima norma con i quali può essere limitata "la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video" per fini di "lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana";



CONSIDERATO, altresì, che i fornitori di piattaforma per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate a tutelare (...) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e che tale previsioni sono adottate mediante procedure di auto e co-regolamentazione tramite codici di condotta;

CONSIDERATA la specificità delle norme del *Testo Unico* in materia di tutela della dignità umana e di contrasto ai discorsi d'odio applicabili ai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video, l'Autorità valuta la successiva e separata attuazione delle disposizioni relative ai servizi per la piattaforma di condivisione video, stante la potenziale rilevanza del fenomeno su tali mezzi, anche in ragione delle specifiche modalità di attuazione regolamentare previste;

RITENUTO comunque opportuno che i principi e le definizioni contenute nel regolamento applicabile ai fornitori di servizi di media audiovisivi con particolare riguardo all'individuazione delle fattispecie riconducibili nell'ambito delle espressioni o discorsi d'odio (*hate speech*) costituiscano il riferimento per le analoghe norme in materia di tutela della dignità umana e di contrasto ai discorsi d'odio applicabili ai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video;

RAVVISATA l'esigenza di sottoporre a consultazione pubblica lo schema di regolamento sull'esercizio delle competenze di cui al *Testo unico*;

RITENUTO congruo fissare in sessanta giorni il termine entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni.

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

- 1. È indetta la consultazione pubblica sul "Regolamento in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona, di rispetto del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio".
- 2. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Vercelli.
- 3. Il testo della consultazione di cui al comma 1, le modalità di consultazione e l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR), sono riportati rispettivamente negli allegati A, B e C della presente delibera di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.



La presente delibera, comprensiva degli allegati A, B e C, è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 29 luglio 2022

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Giulietta Gamba